

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 giugno 2022

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di giugno dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **707** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE, L'AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA, FINAOSTA S.P.A. E LA SOCIETÉ INFRASTRUCTURES VALDOTAINES – SIV S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO REGIONALE "UMBERTO PARINI" DI VIALE GINEVRA IN AOSTA. SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 375 IN DATA 12 FEBBRAIO 2010 E SOTTOSCRITTA IN DATA 2 MARZO 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), e in particolare l'articolo 40 bis;

vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, recante approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006-2008 e, in particolare, l'obiettivo 27 che prevede di realizzare l'unificazione delle sedi ospedaliere al fine di organizzare l'assistenza per acuti in base al miglior rapporto tra tipologie di prestazioni e risorse impiegate;

viste le leggi regionali 11 dicembre 2009, n. 47 (articolo 25), 11 dicembre 2009, n. 48, 10 dicembre 2010, n. 40 (articolo 35), e 10 dicembre 2010, n. 41, di autorizzazione alla spesa per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini;

vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34, recante approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013, che si propone di migliorare la qualità dei servizi in ambito sanitario, in particolare, attraverso la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti di Aosta;

vista la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018) e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che stabilisce che l'autorizzazione di spesa residua di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini, già finanziata ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 40/2010, è rideterminata in riduzione di euro 118.801.717, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, degli interventi di cui all'articolo 15, comma 12, e al finanziamento, per euro 5.000.000 nel 2016, degli interventi di cui alla lettera h-quater) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 40/2010;

vista la legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), che all'articolo 9 "Interventi per la realizzazione del presidio ospedaliero", tenuto anche conto di quanto previsto nel documento di economia e finanza regionale - DEFR 2019/2021, assicura la copertura finanziaria alla realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate e autorizza contestualmente la spesa per il funzionamento della società di scopo - Complesso ospedaliero Umberto Parini s.r.l. (COUP) prevedendo in particolare che *"L'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti in Aosta e le infrastrutture a esso collegate e per il funzionamento della società Complesso ospedaliero Umberto Parini s.r.l. (COUP), nell'ambito del mandato conferito con convenzione sottoscritta il 2 marzo 2010 tra la Regione, Finaosta S.p.A. e Azienda regionale USL della Valle d'Aosta per la progettazione e la realizzazione delle opere, è determinata in complessivi euro 108.625.000 dal 2019 al 2025, di cui euro 275.000 per l'anno 2019, euro 6.975.000 per l'anno 2020 e euro 20.275.000 per l'anno 2021, salva diversa rimodulazione della spesa, da effettuarsi con legge regionale, in conseguenza degli esiti della valutazione costi/benefici di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2018 (Missione 13 – Programma 05 Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari)"*;

vista la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021

e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023) che prevede che l'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero "U.PARINI" in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate, di cui all'articolo 9 della l.r. 4/2019, sia incrementata di euro 17.000.000 complessivi, dal 2024 al 2026, di cui euro 5.000.000 per l'anno 2024, euro 6.000.000 per l'anno 2025 e euro 6.000.000 per l'anno 2026;

richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 1718/XII in data 11 gennaio 2006 e n. 3445/XII in data 7 aprile 2008 che hanno approvato l'inclusione – rispettivamente nel “primo piano di interventi” e nel “programma delle opere” di rilevante interesse regionale di cui alla legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 – dell'intervento di “ ammodernamento delle strutture ospedaliere in un unico presidio”, come definito nello studio di fattibilità datato gennaio 2007, costituente integrazione di precedente studio datato 30 giugno 2004;

richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 1186/XV in data 30 gennaio 2020 di approvazione del Documento di economia e Finanza regionale (DEFR) per il triennio 2020-2022, il quale prevede, tra gli obiettivi, di “Rivedere il progetto per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale, azione resasi necessaria alla luce del mutamento dello stato dei luoghi per effetto del rinvenimento di reperti archeologici nell'area di cantiere del previsto ampliamento, a seguito dell'esito della valutazione costi/benefici volta a valutare l'attualità e la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto di ampliamento”, e più specificamente, tra le attività previste, la conclusione delle attività avviate, la revisione progettuale e la realizzazione dei lavori;

richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 178/XVI in data 16 dicembre 2020 di approvazione del Documento di economia e Finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021-2023 che ha prorogato, per il periodo 2021/2023, la validità degli orientamenti contenuti nel DEFR 2020-2022, il quale prevede, tra gli obiettivi, di “Verificare la compatibilità tecnico progettuale ed economica, nonché la realizzabilità in termini cronologici adeguati dell'attuale progetto dell'ospedale, ferme restando altre soluzioni qualora gli esiti della verifica sopra descritta risultassero non percorribili”;

richiamata la propria deliberazione n. 735 in data 20 marzo 2009, recante approvazione dell'atto di indirizzo per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale di viale Ginevra in Aosta in cui si prevedeva - tra l'altro - di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo di programma con il Comune di Aosta, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 11 del 1998, nonché di pervenire alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica per la realizzazione dell'intervento e la cura degli adempimenti ad esso propedeutici;

richiamata la propria deliberazione n. 2161 in data 31 luglio 2009, con la quale, tra l'altro, è stato conferito a Finaosta S.p.A. l'incarico di costituire – ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006 – la società a totale partecipazione pubblica per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale di viale Ginevra, in Aosta, adottando specifiche determinazioni in ordine all'oggetto sociale, alla configurazione giuridica, al capitale sociale, agli aspetti finanziari e procedurali;

richiamata la propria deliberazione n. 222 in data 29 gennaio 2010 e sottoscritta in pari data, recante l'approvazione del testo dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d'Aosta ed il Comune di Aosta per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini di viale Ginevra in Aosta ed in particolare il punto 4) del deliberato che dispone di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione di una

apposita convenzione per la definizione degli aspetti gestionali tra Regione, Finaosta S.p.A., Azienda U.S.L. e complesso ospedaliero Umberto Parini S.r.l.;

richiamata la propria deliberazione n. 375 in data 12 febbraio 2010, recante “Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, Finaosta S.p.A., l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e la Società Complesso Ospedaliero Umberto Parini S.r.L. per la realizzazione del Presidio Unico Ospedaliero Regionale Umberto Parini di viale Ginevra in Aosta. Prenotazione di spesa.”;

richiamata la propria deliberazione n. 719 in data 26 aprile 2013 avente ad oggetto “Approvazione del programma pluriennale 2013/2019 e biennale 2013/2014 di attività e di spesa della società Coup Srl, per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale “U. PARINI” di viale Ginevra in Aosta, nonché approvazione del progetto definitivo della terza fase relativa all’ampliamento del presidio e valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto stesso, ai sensi della l.r. 12/2009”, la quale approvava, tra l'altro, il progetto definitivo relativo alla fase 3 - ampliamento polo tecnologico, parcheggio sud, corpo H24 e “hospital street”, ammontante a complessivi lordi euro 112.000.000,00 di cui euro 90.969.558,51 per lavori ed euro 21.030.441,49 per IVA e somme a disposizione;

richiamata la propria deliberazione n. 1495 in data 24 ottobre 2014 recante “Mandato alla società COUP Srl, per la revisione del progetto esecutivo della terza fase relativa all'ampliamento del presidio ospedaliero di Viale Ginevra ad Aosta, in un'ottica di contenimento delle spese di investimento e di gestione, ai sensi degli articoli 16 e 21 della l.r. 18/2013;

richiamata la propria deliberazione n. 985 in data 26 giugno 2015 recante “Approvazione di linee di indirizzo alla società Coup Srl per la predisposizione del programma di attività e di spesa per l’anno 2015 e seguenti, ai fini della realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale “U. PARINI” di viale Ginevra in Aosta”;

richiamata la propria deliberazione n. 793 in data 14 giugno 2019 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 finalizzata al rientro, nel bilancio della Regione, dei fondi necessari al completamento degli interventi in materia di investimenti in ambito sanitario, di cui all’art. 40, comma 2, della l.r. 40/2010, per i quali era stato autorizzato un indebitamento presso il Fondo in gestione speciale;

dato atto che in data 20 febbraio 2020, con atto di fusione fra le Società ex Coup S.r.L e ex Nuv S.r.L, in attuazione del punto 7) della deliberazione del Consiglio regionale n. 234/XV in data 19 dicembre 2018, è stata costituita la Società Siv, in house della Regione Autonoma Valle d'Aosta in gestione speciale per il tramite di Finaosta S.p.a.;

rilevato che in data 16 aprile 2020, con nota prot. n. 22/20, SIV S.r.l. ha trasmesso la valutazione costi/benefici per la realizzazione del presidio ospedaliero redatta in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12, il cui esito della relazione finale evidenzia che *“L’analisi condotta consente di affermare, anche solo prendendo in considerazione i risultati finanziari, che senza dubbio lo scenario di ampliamento e ristrutturazione dell’ospedale Umberto Parini di Aosta è quello più conveniente per la Regione autonoma Valle d’Aosta. Si tratta di una convenienza significativa rispetto agli scenari di ristrutturazione degli attuali tre presidi ospedalieri e BAU (nessuna ristrutturazione profonda). [...] l’analisi economica ha messo in evidenza risparmi economici che vanno a controbilanciare il costo finanziario dell’intervento di ampliamento”*;

richiamata la propria deliberazione n. 584 in data 8 luglio 2020 avente ad oggetto “Approvazione del piano di riorganizzazione per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19, redatto ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”;

richiamata, altresì, la risoluzione del Consiglio regionale n. 6.01 in data 13 maggio 2021 con cui è stato impegnato il Governo regionale a:

- procedere con la variante del progetto esecutivo dell’ala est dell’Ospedale regionale per adeguarla alla salvaguardia e alla valorizzazione dei ritrovamenti archeologici per il tramite di SIV;
- proseguire contestualmente le fasi progettuali della ristrutturazione dell’attuale ospedale e terminare la definizione dei servizi ospedalieri che saranno attivati anche tenendo conto degli effetti dell’attuale pandemia;
- procedere all’attivazione del tavolo di lavoro tra Regione, Comune di Aosta, i progettisti e SIV al fine di proseguire la verifica in corso sulla compatibilità tecnico-progettuale ed economica, nonché sulla realizzazione in termini cronologici adeguati dell’attuale progetto complessivo dell’ospedale, anche alla luce della pandemia;
- presentare il progetto alla popolazione valdostana attraverso gli strumenti più opportuni;

richiamata la propria deliberazione n. 1180 in data 20 settembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione del mandato alla società SIV S.r.L., per l’attuazione della risoluzione del Consiglio regionale n. 6.01 del 13/05/2021. Esercizio del controllo analogo dell’azionista Regione autonoma Valle d’Aosta sulla propria società in house, indirettamente controllata per il tramite di Finaosta S.p.A., ai sensi della l.r. 20/2016. Approvazione del piano operativo strategico triennale (POST) e del piano esecutivo annuale (PEA) di Societe Infrastructures Valdôtaines – SIV S.r.L.”;

dato atto che in data 12 novembre 2009, con atto notarile rep. n. 168014/53722, Finaosta S.p.A. per le finalità di cui ai punti sopraccitati ha costituito la società a responsabilità limitata, con unico socio, amministratore unico e ragione sociale “Complesso ospedaliero Umberto Parini S.r.l.”;

dato atto che il progetto preliminare approvato con propria deliberazione n. 1512 in data 20 luglio 2012 prevede una spesa complessiva per lavori, al netto dell’IVA, degli arredi e delle altre somme a disposizione, pari ad euro 120.000.000 e che l’attuazione del progetto si articola nelle seguenti cinque fasi:

- fase 1 - cunicolo sotto via Roma di connessione con parcheggio nord e fruizione di entrambi (conclusa);
- fase 2 - scavo archeologicamente assistito di piazza Caduti nei Lager nazisti (conclusa);
- fase 3 - ampliamento polo tecnologico, parcheggio sud, corpo H24 e "hospital street" (oggetto di revisione progettuale);
- fase 4 - polo materno-infantile, psichiatria e altri servizi (programmata);
- fase 5 - riqualificazione rimanenti servizi nell’esistente (programmata).

dato atto che la convenzione in essere sottoscritta in data 2 marzo 2010 definisce i rapporti tra i contraenti nella realizzazione del presidio unico per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate, ma deve essere aggiornata per adeguarla alle indicazioni della risoluzione consiliare n. 6.01 in data 13 maggio 2021, con riferimento alle seguenti fasi:

- fase 3: ampliamento polo tecnologico, parcheggio sud, corpo H24 e "hospital street"; per questa Fase SIV dovrà occuparsi anche della programmazione degli interventi relativi agli "acquisti delle attrezzature fisse" e alla "fornitura degli arredi";
- fasi 4 e 5: unicamente in relazione alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del polo materno-infantile, psichiatria e altri servizi;

dato atto che il programma pluriennale di attività e di spesa per la realizzazione delle fasi 3), 4) e 5) di cui sopra tiene conto del limite massimo di spesa pari ad euro 123.700.000,00, risultante dalla somma tra:

- euro 108.625.000 stanziati con l.r. 4/2019;
- euro 17.000.000 stanziati con l.r. 22/2021 di assestamento;

e a cui vengono detratti

- euro 1.925.000 (importo risultante da euro 275.000 annui per gli anni dal 2019 al 2025, cioè per un totale di n. 7 anni) per le spese di gestione della società incaricata alla realizzazione del Presidio Unico Ospedaliero, non oggetto della presente deliberazione;

e con seguente cronoprogramma di spesa:

- per euro 4.735.974,12 sull'anno 2022;
- per euro 25.450.000,00 sull'anno 2023;
- per euro 30.450.000,00 sull'anno 2024;
- per euro 42.525.000,00 sull'anno 2025;
- per euro 20.539.025,88 sull'anno 2026;

dato atto che gli oneri gestionali della Società SIV, sono imputati alla Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità sei servizi socio-sanitari nella quota del 50% della spesa totale, nei limiti massimi previsti a bilancio regionale;

dato atto che le somme di cui ai precedenti due punti costituiscono limiti massimi annuali di spesa e non potranno essere trasferite da Regione a SIV, per il tramite di Finaosta S.p.A., prima dell'anno di esigibilità, nel rispetto della ripartizione del finanziamento;

dato atto che la Regione risulta essere proprietaria dei beni immobili oggetto dell'intervento nonché promittente il trasferimento a SIV, per il tramite di Finaosta S.p.A., di tutti i fondi necessari a finanziare l'intervento e il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'opera ultimata in favore di Ausl, ai sensi della l.r. 5/2000, articolo 40bis;

dato atto che le somma pari ad euro 17.000.000 è stata stanziata dall'articolo 48 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023);

dato atto che le risorse pari a euro 106.700.000 rappresentano un finanziamento statale di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 879 e sono state accertate con provvedimento dirigenziale n. 6566 in data 2020 al capitolo E0022493 "Contributi agli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e alla tutela del territorio destinati alla regione in applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 879 (somme a destinazione vincolata)":

- euro 6.700.000,00 accertamento n. 15850/2020;
- euro 20.000.000,00 accertamento n. 266/2021;

- euro 20.000.000,00 accertamento n. 215/2022;
- euro 20.000.000,00 accertamento n. 133/2023;
- euro 20.000.000,00 accertamento n. 73/2024;
- euro 20.000.000,00 accertamento n. 57/2025;

ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto e stante l'istruttoria svolta dai competenti uffici della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, procedere all'aggiornamento della convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 375 in data 12 febbraio 2010, alla luce delle mutate condizioni intervenute nel corso degli anni, al fine di definire i rapporti tra i contraenti (Regione autonoma Valle d'Aosta, Finaosta S.p.A., Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e Société Infrastructures Valdôtaines – SIV S.r.L.) nella realizzazione del Presidio unico per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate, in considerazione dei rispettivi ruoli;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024, nell'ambito del programma n. 13.005 "Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari" attribuisce alla Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari le risorse necessarie per le attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento sanità e salute, in assenza del Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza di convenzione, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Finaosta S.p.A., Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e Société Infrastructures Valdôtaines – SIV S.r.L., per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini di viale Ginevra in Aosta, dando atto che la stessa sostituisce la convenzione approvata con la deliberazione n. 375 in data 12 febbraio 2010, recante "Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, Finaosta S.p.A., l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e la Società Complesso Ospedaliero Umberto Parini S.r.L. per la realizzazione del Presidio Unico Ospedaliero Regionale Umberto Parini di viale Ginevra in Aosta. Prenotazione di spesa.";

- 2) di dare atto che alla sottoscrizione della stessa provvederà il dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali e che per la stessa non sussiste l'obbligo di registrazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché il limite massimo di spesa, pari ad euro 123.700.000,00, così come dettagliato nelle premesse, è stato approvato e prenotato con deliberazione della Giunta regionale n. 1180 in data 20 settembre 2021 sui capitoli U0024720 "Spese su fondi assegnati dallo Stato per il complesso ospedaliero Umberto Parini (bene di proprietà regionale)" e U0023992 "Spese per il complesso ospedaliero Umberto Parini di Aosta (bene di proprietà regionale)";
- 4) di stabilire che dell'approvazione della presente deliberazione sia data comunicazione, a cura della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, ai contraenti così come individuati al punto q) della premessa della convenzione;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale www.regione.vda.it.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 707 in data 20 giugno 2022

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO REGIONALE PER ACUTI DI VIALE GINEVRA IN AOSTA E LE INFRASTRUTTURE AD ESSO COLLEGATE IN SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 375 IN DATA 12 FEBBRAIO 2010 E SOTTOSCRITTA IN DATA 2 MARZO 2010.

TRA

la “Regione autonoma Valle d’Aosta” (codice fiscale 80002270074 – partita iva 00368440079) – rappresentata dal dott. Stefano Marco Debernardi, dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____ – di seguito per brevità denominata “Regione”;

E

la società “Finanziaria regionale Valle d’Aosta S.p.A.”, siglabile “FINAOSTA S.p.A.”, società con socio unico, con sede legale e amministrativa in Aosta, via Festaz n. 22, capitale sociale di euro 112.000.000,00 interamente versato, iscrizione al registro imprese di Aosta, codice fiscale e partita iva 00415280072, iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari (UIC n. 806) e nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia n. 33050, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione autonoma della Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante dott. Rosset Nicola, a quanto infra facoltizzato dalla delibera del Consiglio di amministrazione della società in data 9 settembre 2021 - di seguito per brevità denominata “Finaosta”;

E

L’ “Azienda unità sanitaria locale della Valle d’Aosta” (codice fiscale 91001750073 – partita iva 00177330073) – rappresentata dal Direttore Generale, dott. Massimo Uberti – di seguito per brevità denominata “Ausl”;

E

la società “Société Infrastructures Valdôtaines S.r.L” (codice fiscale e partita iva 01252720071), società in house della Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede legale in Aosta, Regione Borgnalle 10/E – rappresentata dall’amministratore unico ing. Luca Asiatici – di seguito per brevità denominata “SIV”;

PREMESSO

- a) che il piano regionale della Valle d’Aosta per la salute ed il benessere sociale 2006/2008 – approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 – individua, tra gli altri, all’obiettivo n. 27 di “realizzare l’unificazione delle sedi ospedaliere al fine di organizzare l’assistenza per acuti in base al miglior rapporto tra tipologie di prestazioni e risorse impiegate;

- b) che il piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013 – approvato con legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 – propone di migliorare la qualità dei servizi in ambito sanitario, in particolare, attraverso la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti di Aosta;
- c) che il Consiglio regionale, con deliberazioni n. 1718 in data 11 gennaio 2006 e n. 3445 in data 7 aprile 2008, ha approvato l’inclusione – rispettivamente nel “primo piano di interventi” e nel “programma delle opere” di rilevante interesse regionale di cui alla legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 – dell’intervento di “ammodernamento delle strutture ospedaliere in un unico presidio” come definito nello studio di fattibilità datato gennaio 2007, costituente integrazione di precedente studio datato 30 giugno 2004;
- d) che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 234 in data 19 dicembre 2018, avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto”, ha incaricato, al punto 7), la Società Finaosta, relativamente alle Società COUP e NUV, a procedere, entro un anno, alla fusione delle due società;
- e) che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 1186 in data 30 gennaio 2020, ha approvato il Documento di economia e Finanza regionale (DEFR) per il triennio 2020-2022, il quale prevede, tra gli obiettivi, di “Rivedere il progetto per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale, azione resasi necessaria alla luce del mutamento dello stato dei luoghi per effetto del rinvenimento di reperti archeologici nell'area di cantiere del previsto ampliamento, a seguito dell'esito della valutazione costi/benefici volta a valutare l'attualità e la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto di ampliamento”, e più specificamente, tra le attività previste, la conclusione delle attività avviate, la revisione progettuale e la realizzazione dei lavori;
- f) che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 178 in data 16 dicembre 2020, ha approvato il Documento di economia e Finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021-2023 prorogando, per il periodo 2021/2023, la validità degli orientamenti contenuti nel DEFR 2020-2022, il quale prevedeva, tra gli obiettivi, di “Verificare la compatibilità tecnico progettuale ed economica, nonché la realizzabilità in termini cronologici adeguati dell'attuale progetto dell'ospedale, ferma restando altre soluzioni qualora gli esiti della verifica sopra descritta risultassero non percorribili;
- g) che il Consiglio regionale, con la risoluzione n. 6.01 in data 13 maggio 2021, ha impegnato il Governo regionale a:
- I. procedere con la variante del progetto esecutivo dell’ala est dell’Ospedale regionale per adeguarla alla salvaguardia e alla valorizzazione dei ritrovamenti archeologici per il tramite di SIV;
 - II. proseguire contestualmente le fasi progettuali della ristrutturazione dell’attuale ospedale e terminare la definizione dei servizi ospedalieri che saranno attivati anche tenendo conto degli effetti dell’attuale pandemia;

- III. procedere all'attivazione del tavolo di lavoro tra Regione, Comune di Aosta, i progettisti e SIV al fine di proseguire la verifica in corso sulla compatibilità tecnico-progettuale ed economica, nonché sulla realizzazione in termini cronologici adeguati dell'attuale progetto complessivo dell'ospedale, anche alla luce della pandemia;
 - IV. presentare il progetto alla popolazione valdostana attraverso gli strumenti più opportuni;
- h) che la Giunta regionale:
- h.1) con deliberazione n. 735 in data 20 marzo 2009, ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale, delle quali si evidenziano:
 - h.1.1) accordo di programma con il comune di Aosta, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 11/1998, finalizzato a: condividere l'impostazione progettuale che scaturisce dallo studio di fattibilità richiamato in c); costituire variante, coerente con detta impostazione, al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC); definire i ruoli dei due soggetti giuridici;
 - h.1.2) costituzione di società a totale partecipazione pubblica per la realizzazione dell'intervento e la cura degli adempimenti ad esso propedeutici;
 - h.2) con deliberazione n. 2161 in data 31 luglio 2009:
 - h.2.1) ha conferito, tra gli altri, incarico a Finaosta di costituire – ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006 – la società di cui in i.1.2) adottando specifiche determinazioni in ordine all'oggetto sociale, alla configurazione giuridica, al capitale sociale, agli aspetti finanziari e procedurali;
 - h.3) con deliberazione n. 375 in data 12 febbraio 2010, ha approvato la bozza di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, Finaosta S.p.A., l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e la Società Complesso Ospedaliero Umberto Parini S.r.L. per la realizzazione del Presidio Unico Ospedaliero Regionale Umberto Parini di viale Ginevra in Aosta;
 - h.4) con deliberazione n. 719 in data 26 aprile 2013, ha approvato il progetto definitivo della terza fase relativa all'ampliamento del presidio e la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto stesso, ai sensi della legge regionale 12/2009;
 - h.5) con deliberazione n. 719 in data 26 aprile 2013, ha approvato il progetto definitivo relativo alla fase 3 - ampliamento polo tecnologico, parcheggio sud, corpo H24 e "hospital street";
 - h.6) con deliberazione n. 1495 in data 24 ottobre 2014, ha disposto il mandato alla società COUP Srl, per la revisione del progetto esecutivo della terza fase

relativa all'ampliamento del presidio ospedaliero di Viale Ginevra ad Aosta, in un'ottica di contenimento delle spese di investimento e di gestione, ai sensi degli articoli 16 e 21 della legge regionale 18/2013;

- h.7) con deliberazione n. 1180 in data 20 settembre 2021, ha approvato il mandato alla società SIV, per l'attuazione della risoluzione del Consiglio Regionale n. 6.01 in data 13 maggio 2021;
- i) che Finaosta ha costituito – con atto notarile rep. n. 168014/53722 del 12 novembre 2009 – la società di cui in h.1.2), a responsabilità limitata, con unico socio, amministratore unico e ragione sociale “Complesso ospedaliero Umberto Parini S.r.L.”;
- j) che in data 20 febbraio 2020, con atto di fusione fra le Società ex Coup S.r.L ed ex Nuv S.r.L, in attuazione del punto 7) della deliberazione del Consiglio regionale n. 234/XV in data 19 dicembre 2018, è stata costituita la Società SIV, in house della Regione Autonoma Valle d'Aosta in gestione speciale per il tramite di Finaosta;
- k) che l'attuazione del progetto preliminare, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1512 in data 20 luglio 2012, si articola nelle seguenti cinque fasi:
- fase 1: cunicolo sotto via Roma di connessione con parcheggio nord e fruizione di entrambi (conclusa);
 - fase 2: scavo archeologicamente assistito di piazza Caduti nei Lager nazisti (conclusa);
 - fase 3: ampliamento polo tecnologico, parcheggio sud, corpo H24 e "hospital street" (oggetto di revisione progettuale);
 - fase 4: polo materno-infantile, psichiatria e altri servizi (programmata);
 - fase 5: riqualificazione rimanenti servizi nell'esistente (programmata);
- l) che la presente convenzione definisce i rapporti tra i contraenti nella realizzazione del presidio unico per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate, esclusivamente con riferimento alle seguenti fasi:
- fase 3: ampliamento polo tecnologico, parcheggio sud, corpo H24 e "hospital street"; per questa Fase SIV dovrà occuparsi anche della programmazione degli interventi relativi agli “acquisti delle attrezzature fisse” e alla “fornitura degli arredi”;
 - fasi 4 e 5: unicamente in relazione alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del polo materno-infantile, psichiatria e altri servizi;
- m) che il programma pluriennale di attività e di spesa per la realizzazione delle fasi 3), 4) e 5) di cui in l) tiene conto del limite massimo di spesa pari ad euro 123.700.000,00, che corrisponde alle somme stanziare con legge regionale 24 aprile 2019, n. 4, pari ad euro 106.700.000,00, e con legge regionale n. 22/2021 di assestamento pari ad euro 17.000.000,00, approvate per il totale complessivo di euro 123.700.000,00 con deliberazione della Giunta regionale n. 1180 in data 20 settembre 2021, e suddivise nei futuri bilanci finanziari gestionali della Regione secondo il seguente cronoprogramma di esigibilità:
- per euro 4.735.974,12 sull'anno 2022;
 - per euro 25.450.000,00 sull'anno 2023;

- per euro 30.450.000,00 sull'anno 2024;
 - per euro 42.525.000,00 sull'anno 2025;
 - per euro 20.539.025,88 sull'anno 2026;
- n) che gli oneri gestionali della Società di cui in j), sono imputati alla Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari nella quota del 50% della spesa totale, nei limiti massimi previsti a bilancio regionale;
- o) che le somme di cui in m) e n) costituiscono limiti massimi annuali di spesa e non potranno essere trasferite da Regione a SIV, per il tramite di Finaosta, prima dell'anno di esigibilità, nel rispetto della ripartizione del finanziamento;
- p) che le risorse pari ad euro 106.700.000,00, rappresentano un finanziamento statale di cui alla legge n. 145 in data 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 879, e sono state accertate sul bilancio regionale al capitolo E0022493 "Contributi agli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e alla tutela del territorio destinati alla regione in applicazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 879 (somme a destinazione vincolata)", come di seguito riportato:
- euro 6.700.000,00 accertamento n. 15850/2020;
 - euro 20.000.000,00 accertamento n. 266/2021;
 - euro 20.000.000,00 accertamento n. 215/2022;
 - euro 20.000.000,00 accertamento n. 133/2023;
 - euro 20.000.000,00 accertamento n. 73/2024;
 - euro 20.000.000,00 accertamento n. 57/2025;
- q) che risulta necessario aggiornare la precedente convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 375 in data 12 febbraio 2010, alla luce delle mutate condizioni intervenute nel corso degli anni e per essere adeguata alle indicazioni della risoluzione consiliare n. 6.01, al fine di definire i rapporti tra i contraenti nella realizzazione del presidio unico per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate, in considerazione dei seguenti rispettivi ruoli:
- q.1) Regione, proprietaria dei beni immobili oggetto nonché promittente il trasferimento a SIV, per il tramite di Finaosta, di tutti i fondi necessari a finanziare l'intervento ed il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'opera ultimata in favore di Ausl, ai sensi della legge regionale 5/2000, articolo 40bis;
 - q.2) Finaosta, socio unico di SIV, su incarico di Regione, gestore del fondo di dotazione di cui all'art. 11 della lr n. 7/2006 e parte integrante del circuito finanziario;
 - q.3) Ausl, gestore delle attività ospitate nell'ospedale, prima e dopo l'intervento, e dei beni ad esso concessi in comodato da Regione;
 - q.4) SIV, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2004 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 234 in data 19 dicembre 2018, costituita da Finaosta per realizzare l'intervento e gestire le relative attività,

impiegando allo scopo le risorse finanziarie che le trasferisce Regione, per il tramite di Finaosta;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premessa)

1. La premessa è parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione che sostituisce quella sottoscritta in data 2 marzo 2010 ha per oggetto l'attuazione dell'intervento e delle altre opere indicati nella premessa alla lett. 1), sulla base di programma pluriennale ed annuale di attività e di spesa definito in relazione al cronogramma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1180 in data 20 settembre 2021.
2. L'intervento e le altre opere richiamati al comma 1 si sostanziano nei lavori edilizio-impiantistici. La futura programmazione dovrà occuparsi degli interventi relativi agli "acquisti delle attrezzature fisse" e alla "fornitura degli arredi", al fine di assicurare, ad ultimazione avvenuta, lo svolgimento da parte di Ausl delle funzioni per le quali l'intervento è stato realizzato.
3. Gli oneri di attuazione dell'intervento e delle altre opere richiamati al comma 1 riguardano:
 - a) l'attività della Società SIV ed il correlativo espletamento delle funzioni procedurali in ordine all'intero ciclo di acquisizione dei servizi e delle forniture e di esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti;
 - b) l'appalto e l'attuazione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, di direzione e di assistenza, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale e di cantiere, di collaudo in corso d'opera e finale dei lavori e delle forniture nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti;
 - c) l'appalto e l'attuazione dei lavori e delle forniture progettati per l'intervento e le altre opere in discorso nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti.

Articolo 3 (Circuito decisionale)

1. Le principali decisioni da assumere ai fini dell'attuazione dell'intervento e delle altre opere richiamati all'articolo 2, comma 1, riguardano:
 - a) il programma pluriennale e annuale di attività e di spesa relativo agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, che indica, separatamente per ciascuna categoria di onere articolata in sottoinsiemi significativi:
 - a.1) gli impegni di spesa assunti da SIV nel periodo precedente l'anno di riferimento

e quelli da assumere in quest'ultimo e nel periodo ad esso successivo;

- a.2) i pagamenti effettuati e gli oneri sostenuti da SIV nel periodo precedente l'anno di riferimento e quelli da effettuare e da sostenere in quest'ultimo e in ciascuno dei due anni successivi nonché nel rimanente periodo;
 - a.3) la sintetica descrizione delle attività cui si riferiscono le grandezze finanziarie di cui in a.1) e a.2);
 - b) il progetto di fattibilità tecnico economica;
 - c) i progetti definitivo ed esecutivo;
 - d) l'aggiudicazione, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori e delle forniture.
2. Il programma annuale e pluriennale di cui al comma 1, lett. a), è approvato da SIV (art. 8, comma 2, lett. a, statuto), previo conforme parere di Finaosta, Regione e Ausl, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio di SIV. Tale programma dovrà essere trasmesso ai soggetti coinvolti entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno; qualora approvato da Finaosta e Regione, integra modalità di esercizio del controllo analogo che esonera SIV dalla presentazione dei documenti strategici previsti dall'art. 8, L.R. 20/16.
 3. Il progetto di fattibilità tecnico economica di cui al comma 1, lett. b), è approvato dalla Giunta regionale (articolo 5, comma 3, legge regionale n. 21/2004) su proposta di SIV e corredato dell'esito della conferenza di servizi di cui al comma 2 del citato articolo 5, oltre che dal parere di Ausl.
 4. I progetti definitivo ed esecutivo di cui al comma 1, lett. c), sono approvati da SIV, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 2, lett. g.iv del suo statuto, previa acquisizione dei pareri di Ausl e Regione quanto agli investimenti previsti, e di Finaosta quanto ai costi di gestione.
 5. L'aggiudicazione, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori e delle forniture di cui al comma 1, lett. d), sono curati da SIV per il tramite del responsabile unico del procedimento dalla stessa nominato.
 6. I pareri di cui al comma 2, oltre quelli necessari alla soluzione di problemi relativi alle fasi di cui ai commi 3, 4 e 5, sono espressi dai responsabili del procedimento di Regione, Finaosta e Ausl nell'ambito di riunioni convocate dall'amministratore unico di SIV e formalizzati nei corrispondenti verbali. In alternativa gli stessi pareri possono essere chiesti dall'amministratore unico di SIV al responsabile del procedimento di Regione, Finaosta e Ausl mediante procedura scritta.
 7. Le decisioni di cui ai commi precedenti sono adottate dagli organi e con le modalità fissati per ciascun soggetto giuridico contraente dalle rispettive norme legislative o statutarie.

Articolo 4
(Circuito finanziario)

1. Regione si riconosce obbligata nei confronti di SIV, per il tramite di Finaosta, alla integrale copertura dei costi e oneri per la realizzazione degli interventi descritti in premessa, meglio indicati alle lett. m) e n) della premessa stessa.
2. I versamenti a SIV, per il tramite di Finaosta, delle somme di cui al comma 1 sono effettuati con le seguenti modalità:
 - a) per gli appalti di lavori, servizi e forniture, in misura pari all'ammontare di ciascun certificato di pagamento o equipollente obbligazione di spesa nei confronti dei prestatori d'opera, incrementato della relativa IVA e di eventuali oneri accessori;
 - b) per le altre spese di investimento, in misura pari all'ammontare delle fatture liquidate da SIV, di norma in quote di importo uguale o superiore a € 50.000,00;
 - c) per le spese di gestione:
 - c.1) un acconto, di importo pari all'80% del totale di cui ancora da pagare come specificato alla lettera n) della premessa, entro gennaio dell'anno di riferimento;
 - c.2) il saldo, pari al 20% del totale di cui ancora da pagare come specificato alla lettera n) della premessa, ad avvenuta approvazione del bilancio medesimo. L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio verrà imputata a decurtazione dell'acconto relativo all'esercizio successivo.

Articolo 5
(Disponibilità e proprietà degli immobili)

1. Gli immobili interessati dall'intervento e dalle altre opere indicati alla lettera l) della premessa sono resi disponibili, nei tempi indicati nel cronoprogramma dei lavori, da Regione e da Ausl, per quanto di competenza, ai fini dell'esecuzione dei lavori e delle forniture da parte di SIV.
2. Regione, ai sensi della legge regionale 5/2000, articolo 40bis, si impegna a trasferire a titolo gratuito la proprietà dell'opera ultimata in favore di Ausl.

Articolo 6
(Informazioni)

1. Regione e Ausl mettono a disposizione di SIV le informazioni di cui dispongono ritenute utili per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione.
2. SIV fornisce, a richiesta, a Regione e Ausl le informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture ed all'utilizzazione dei finanziamenti, anche ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 7 della l.r. 21/2004 e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 7/2006.

Articolo 7
(Adempimenti contabili)

1. Finaosta tiene aggiornate separate scritture contabili delle somme di cui all'art. 4, comma 2.
2. SIV tiene aggiornate scritture contabili con indicazioni separate per gli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, ed introita su apposito conto corrente bancario le somme di cui all'articolo 4, comma 2
3. Gli impegni della Regione nei confronti di SIV, come previsto al punto q.1) della premessa e all'articolo 4 sono assunti nel rispetto di quanto previsto alle lettere m) e n) della premessa stessa. I trasferimenti di somme a cui Regione si è impegnata nei confronti di SIV, verranno effettuati, per il tramite di Finaosta, secondo le procedure relative alla gestione dei rimborsi di spese già sostenute.

Articolo 8
(Responsabili del procedimento)

1. I responsabili del procedimento di ciascun contraente sono così individuati:
 - a) per Regione, il dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali;
 - b) per Finaosta, il Direttore generale;
 - c) per Ausl, il Direttore generale;
 - d) per SIV, il responsabile unico del procedimento di progettazione e di attuazione dell'intervento e delle altre opere richiamati all'art. 2, comma 1, con possibilità di individuare un delegato per l'intero corso della procedura.

Articolo 9
(Restituzione di somme)

1. Nel caso in cui al termine delle attività previste dalla presente convenzione risultasse dovuta la restituzione di acconti corrisposti in eccedenza a SIV, questi andranno restituiti a Regione senza corresponsione di interessi.

Articolo 10
(Durata)

1. La presente convenzione ha durata fino alla realizzazione del presidio unico ospedaliero per acuti di Viale Ginevra in Aosta e delle infrastrutture ad esso collegate, esclusivamente con riferimento alle seguenti fasi:
 - fase 3: ampliamento polo tecnologico, parcheggio sud, corpo H24 e "hospital street"; per questa Fase SIV dovrà occuparsi anche della programmazione degli interventi relativi agli "acquisti delle attrezzature fisse" e alla "fornitura degli arredi";

- fasi 4 e 5: unicamente in relazione alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del polo materno-infantile, psichiatria e altri servizi;
2. Al termine dell'espletamento della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante le fasi 4 e 5 e una volta garantita la copertura finanziaria dell'intera opera attraverso futuri finanziamenti di tipo regionale e/o statale, la presente convenzione sarà integrata ai fini del completamento del presidio unico ospedaliero per acuti di Viale Ginevra in Aosta e delle infrastrutture ad esso collegate di cui in l) della premessa.

Articolo 11
(Controversie)

1. Per ogni controversia è competente il foro di Aosta.

Articolo 12
(Spese di registrazione)

1. Le eventuali spese contrattuali e di registrazione sono a carico di Regione.

Aosta, il

per Regione

per Finaosta

Per SIV

per Ausl